

Bruxelles, 24 maggio 2018  
(OR. en)

9227/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0190 (CNS)**

---

---

**JUSTCIV 120**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8886/18
n. doc. Comm.:	10767/16
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) - Dibattito orientativo

---

**I. Situazione attuale**

1. Da quando è stato investito della proposta della Commissione nel 2016, il Consiglio ha esaminato periodicamente la proposta di rifusione del regolamento Bruxelles II bis.

Il Consiglio GAI ha tenuto dibattiti orientativi sui seguenti aspetti: l'audizione del minore nel giugno 2017, l'abolizione dell'*exequatur* nel dicembre 2017 e il ruolo delle autorità centrali nel marzo 2018.

2. Il regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto è soggetto alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e richiede che il Consiglio deliberi all'unanimità<sup>1</sup>.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere sulla proposta della Commissione il 26 gennaio 2017. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere sulla proposta della Commissione il 18 gennaio 2018<sup>2</sup>.
4. Il regolamento Bruxelles II bis (rifusione) è una delle priorità della presidenza bulgara, che ha dedicato al fascicolo 12 giorni di riunione a livello di gruppo. La presidenza ha inoltre deciso di aggiungere un altro giorno di riunione l'8 giugno 2018.
5. In occasione della riunione informale dei ministri GAI tenutasi a Sofia il 25 e 26 gennaio 2018 si è discusso delle principali sfide riguardanti la fiducia reciproca tra Stati membri nell'ambito del regolamento Bruxelles II bis e dei possibili modi per superarle. Tale discussione ha contribuito al compimento di progressi nei negoziati sulla rifusione del regolamento Bruxelles II bis.
6. Durante il dibattito orientativo in sede di Consiglio GAI del marzo 2018 i ministri hanno convenuto di compiere un passo verso il rafforzamento del ruolo delle autorità centrali garantendo loro risorse umane e finanziarie adeguate, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Inoltre, è stata sottolineata l'importanza di migliorare la cooperazione tra autorità centrali al fine di rafforzarne ulteriormente il ruolo chiave.

---

<sup>1</sup> Inoltre, a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non parteciperà all'adozione del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto, non sarà da esso vincolata, né sarà soggetta alla sua applicazione.

<sup>2</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0017+0+DOC+XML+V0//IT>.

7. La presidenza, sostenuta dai partner del trio Estonia e Austria e in stretta cooperazione con la Commissione, ha presentato il testo riveduto dei capi I, II e III, il che ha consentito al gruppo di compiere notevoli progressi su molte questioni sostanziali e tecniche. La presidenza ha altresì affrontato il capo IV, sfida principale della rifusione. Le delegazioni hanno discusso, accogliendolo con favore, un primo testo riveduto delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, compresi gli atti pubblici e gli accordi. Sulla base di tali discussioni, la presidenza intende elaborare, congiuntamente alla presidenza austriaca entrante, un testo riveduto di questo capo complesso al fine di agevolarne il terzo esame.
8. Considerati l'attuale stato di avanzamento del fascicolo e le discussioni in sede di gruppo, la presidenza è del parere che, al fine di compiere quanti più progressi possibili, sarebbe utile fornire orientamenti politici sulle seguenti questioni fondamentali:
- la circolazione dei provvedimenti provvisori, compresi quelli cautelari;
  - il collocamento del minore in un altro Stato membro;
  - la via da seguire riguardo alle modalità con cui portare a termine l'abolizione dell'*exequatur*.
9. Questi tre temi, insieme con le altre parti già discusse dal Consiglio GAI, contribuiranno al conseguimento di un ampio pacchetto nel futuro, tenendo presenti il *requisito dell'unanimità* e il principio secondo cui *nulla è concordato finché tutto non è concordato*.

## **II. Necessità di una rapida messa a punto della rifusione**

10. Vista l'importanza del fascicolo per tutti i cittadini, soprattutto i minori, la presidenza ritiene che occorra fare il possibile per assicurare che, dopo un esame approfondito, il Consiglio adotti al più presto la sua posizione sul regolamento proposto.

11. Si invitano i ministri a esprimere le loro opinioni al fine di fornire orientamenti per i futuri lavori del gruppo in linea con i suggerimenti della presidenza, tenendo conto del fatto che il Consiglio si è impegnato a raggiungere un ampio accordo politico sul fascicolo entro la fine del 2018.

### **III. Orientamenti per i lavori futuri su alcune questioni specifiche della rifusione**

#### **a) Provvedimenti provvisori e cautelari**

12. A norma del regolamento Bruxelles II bis, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito può disporre provvedimenti provvisori, compresi provvedimenti cautelari, che circolano nel territorio dell'Unione. In casi d'urgenza, l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro può adottare tali provvedimenti provvisori o cautelari per proteggere il minore (articolo 20). Detti provvedimenti, tuttavia, hanno un effetto territoriale solo nello Stato membro in cui sono disposti e non possono viaggiare con il minore a norma del regolamento.
13. Per rendere il regolamento più efficiente e accrescere la protezione dei minori, la Commissione ha proposto che anche i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti nei casi d'urgenza dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere del merito viaggino con il minore e siano riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri fino a quando non siano sostituiti o revocati da altri provvedimenti adottati dallo Stato membro competente ai sensi del regolamento.
14. Sulla base delle discussioni in sede di gruppo, la presidenza propone che i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, adottati al di fuori dello Stato membro competente a conoscere del merito della responsabilità genitoriale circolino solo nei casi in cui sia stata individuata una necessità concreta, al fine di ridurre al minimo il rischio di pregiudicare le norme di competenza contenute nel regolamento. Tale necessità concreta esiste nei casi di sottrazione di minori in cui i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, possono rendersi necessari per facilitare il ritorno del minore e in cui quest'ultimo, al suo ritorno, rischia di essere esposto a un serio pericolo in caso di mancata adozione di tali provvedimenti. Detti provvedimenti cautelari potrebbero comprendere, ad esempio, una disposizione secondo cui il genitore "lasciato indietro" non può vedere il minore da solo, ma solo sotto supervisione.

### *Quesito 1*

15. **Si invitano i ministri a esprimere le loro opinioni circa l'opportunità che i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti al di fuori dello Stato membro competente a conoscere del merito della responsabilità genitoriale circolino a norma del regolamento qualora tali provvedimenti mirino a facilitare il ritorno di un minore sottratto.**

#### **b) Collocamento del minore in un altro Stato membro**

16. Ove corrisponda all'interesse superiore del minore e le circostanze lo richiedano, le autorità di uno Stato membro possono considerare la possibilità di collocare il minore in una famiglia affidataria o in un istituto di un altro Stato membro. A norma del regolamento Bruxelles II bis, occorre la previa approvazione dello Stato membro di accoglienza solo qualora in tale Stato membro sia necessario l'intervento di un'autorità pubblica per il collocamento di minori a livello nazionale.
17. La Commissione ha spiegato che, nella pratica, possono trascorrere diversi mesi prima che sia accertato l'obbligo dell'approvazione in casi specifici ai sensi del regolamento in vigore. Se occorre l'approvazione, i procedimenti durano spesso sei mesi o più in quanto non esiste alcun termine entro cui l'autorità richiesta debba prestare o negare il proprio consenso<sup>3</sup>. In conseguenza della durata dei procedimenti, pare che molti minori siano collocati nello Stato membro di accoglienza mentre è ancora in corso la procedura di consultazione o addirittura prima che sia avviata<sup>4</sup>. In conformità dell'articolo 33 della convenzione dell'Aia del 1996<sup>5</sup>, la Commissione ha proposto l'istituzione di una procedura autonoma di approvazione per tutti i collocamenti transfrontalieri.

---

<sup>3</sup> Proposta della Commissione, pag. 11.

<sup>4</sup> Proposta della Commissione, pag. 4.

<sup>5</sup> Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

18. Dalle discussioni in sede di gruppo è emerso un ampio consenso relativamente all'obbligo di approvazione per tutti i collocamenti di minori in una famiglia affidataria o in un istituto di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che in tale Stato membro sia necessario l'intervento di un'autorità pubblica per i casi nazionali di collocamento di minori. Dato che in questi casi il fattore tempo è fondamentale, la procedura di concessione dell'approvazione dovrebbe essere condotta rapidamente. Come previsto dal regolamento vigente, la mancata approvazione impedirebbe il collocamento del minore in un altro Stato membro.

### ***Quesito 2***

19. **Si invitano i ministri a esprimere le loro opinioni circa l'opportunità di richiedere l'approvazione per tutti i collocamenti di minori in un altro Stato membro, indipendentemente dal ruolo che le autorità pubbliche svolgono in tale Stato membro nei casi nazionali di collocamento di minori.**

#### **c) Un sistema di riconoscimento ed esecuzione con norme specifiche per le decisioni "privilegiate"**

20. Nel dicembre 2017 il Consiglio GAI ha approvato l'abolizione dell'*exequatur*, fatte salve le opportune garanzie. Ha inoltre convenuto che il gruppo dovrebbe proseguire i lavori per trovare una soluzione di compromesso unanime. In seguito a discussioni approfondite sulla via da seguire a livello tecnico, la presidenza è del parere che le nuove norme contenute nel regolamento di rifusione debbano chiarire che la maggior parte delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale rientreranno in un sistema generale di riconoscimento ed esecuzione, mentre le decisioni "privilegiate" continueranno a essere trattate in base a norme speciali, fatta salva l'introduzione di opportune garanzie, in particolare l'interesse superiore del minore e la tutela dei diritti della difesa.

21. Sulla base delle discussioni svolte in sede di gruppo dall'inizio dell'anno, la presidenza ritiene che il testo riveduto del capo IV debba fondarsi su un sistema che preveda norme specifiche da applicare alle decisioni "privilegiate". Secondo tali norme, per decisione "privilegiata" si intende una decisione emessa in uno Stato membro da riconoscere in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare e senza che vi sia la possibilità di opporsi al suo riconoscimento (tranne in caso di incompatibilità). La portata di una tale decisione deve ancora essere determinata a livello tecnico (ad esempio per quanto riguarda il diritto di visita e le decisioni di ritorno).
22. La presidenza ritiene che le discussioni a livello politico faciliteranno i lavori futuri relativi ai dettagli pratici del nuovo sistema, che saranno ulteriormente chiariti a livello tecnico in sede di gruppo e contribuiranno alla positiva messa a punto della rifusione.

### *Quesito 3*

23. **Si invitano i ministri a esprimere le loro opinioni circa l'opportunità che la rifusione contenga un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale con norme speciali per le decisioni "privilegiate".**